

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE DI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. 1871/2017

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Ai sensi dell'art 14 ter e ss. della Legge n. 3 del 27/01/2012

Il sottoscritto Romanazzi Salvatore, codice fiscale RMN SVT 74T07 H096P, nato a Putignano (Ba) il 07/12/1974, residente in Via P. Zanchi, 5, Stezzano (BG), operaio, quale procuratore di se stesso, mobil 342.110.9.46, indirizzo di posta elettronica, e mail salvatoreromanazzi77@gmail.com, dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria,

premette quanto segue

-con ricorso depositato presso il Tribunale di Bergamo, rubricato al n. 1871/17 formulava istanza di apertura di liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter legge 3/2012, con contestuale istanza, ex art 15 c.9, legge 3/2012, di nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del RD 267/1942 e successive modificazioni, nonché istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare incardinata a suo danno, N. 1508/2012, R.G.E.I., Trib.di Bergamo;

-Il Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Delegato, dott. Mauro Vitiello in data 14/04/2017 emanava provvedimento con cui nominava quale OCC il dott. Nicola SODO, che accettava l'incarico, redigendo la sua relazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Ciò premesso, dichiara quanto segue :

sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 6 e ss. della legge 3/2012, in quanto il sottoscritto ricorrente Salvatore Romanazzi non è soggetto, né assoggettabile, alle procedure concorsuali vigenti previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo lo scrivente di debitore non fallibile, e riveste la qualifica di "non consumatore", così come si evince dalla documentazione prodotta.

La qualifica di non-consumatore scaturisce dalla circostanza secondo cui i debiti contratti hanno natura mista, derivante anche da una precedente attività autonoma esercitata sino al 31.12.2010, cessata e cancellata in data 28.01.2011 presso la Camera di Commercio di Bergamo, quindi inattiva e inoperante.

Successivamente alla nomina del dott. Nicola SODO, a svolgere le funzioni di OCC, e al fine di verificare la possibilità di presentare una proposta sono stati effettuati diversi incontri con l'OCC, nel corso dei quali è emerso che :

*Questo, annesso
 a le stesse
 pag 28.2.1018*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Bergamo, 23/2/18

MS

- lo scrivente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge, né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex l. 27 gennaio 2012, n. 3, mediante proposta di accordo o di piano;
- il ricorrente si trova, ai sensi della legge n. 3/2012, in una situazione di "sovraindebitamento", caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo determina la rilevante incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni; né ciò sarà possibile farlo in futuro;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

l'istante Romanazzi Salvatore, residente in Via P. Zanchi, 5 – Stezzano (Bg), formula

ISTANZA

di liquidazione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo quanto previsto dall'art 14-ter e seguenti della L. 3/2012, per far fronte alla sua situazione debitoria complessiva;

rappresenta altresì la sua volontà di accedere all'esdebitazione, così come disciplinata dall'art 14 – terdecies, legge 3/2012.

Ciò premesso,

DEPOSITA

la seguente proposta di liquidazione, ex art 14 ter legge n. 3/2012, dei propri beni , come infra indicati, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con l'impegno ad integrare i punti che, a giudizio del Tribunale, meritino un chiarimento, ovvero modifiche e/o integrazioni, ancorché a depositare una proposta supplementare e/o integrativa in caso di sopravvenute esigenze.

Si da atto che con il ricorso, ex l. 3/2012, per la nomina dell'OCC, R.G.n. 1871/17, è stata depositata tutta la documentazione attinente alla proposta di liquidazione, che è stata aggiornata a dicembre 2017; si chiede pertanto che la stessa venga acquisita ed allegata alla presente istanza di liquidazione. Con la presente istanza si deposita documentazione integrativa, sotto le lettere A -(relaz. OCC) – B (doc.ti n.n. 16 prodotti)- e C.

La liquidazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante l'elevata entità dell'indebitamento accumulato in altra epoca e in altre condizioni economiche e lavorative, in rapporto alle entrate reddituali attuali e, soprattutto, future.

Per quanto attiene i beni oggetto di liquidazione, gli stessi dovranno essere oggetto di verifica e quindi di specifiche valutazioni, a cura del liquidatore., al quale spetterà il compito di provvedere a dare esecuzione alle concrete modalità di liquidazione, tenuto conto altresì della procedura esecutiva immobiliare tuttora in corso, r.g.e.i. n. 1508/2012, Tribunale di Bergamo, quantunque essa sia nella sua fase terminale, ma non definita o estinta, non essendo state ancora assegnate le somme ricavate dalla vendita.

Trattandosi di piano di liquidazione, ex art 14 ter legge 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi devoluto, in favore dei creditori concorsuali, l'eventuale maggiore importo che dovesse derivare dall'esecuzione del Piano.

PROPOSTA

1. IL DEBITORE

L'istante Salvatore Romanazzi non è soggetto, come innanzi riportato, ~~assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, trattandosi di debitore non fallibile, e riveste la qualifica di "non consumatore", così come si evince dalla documentazione prodotta.~~

~~Lo scrivente era titolare dell'impresa individuale DIN, con la quale ha gestito la sua attività di gessista fino al 31.12.2010, che oggi è inattiva, poiché cancellata presso la CCIAA di Bergamo il 28 gennaio 2011.~~

A causa della crisi, infatti, il lavoro è diminuito notevolmente ed i guadagni, sempre inferiori, non hanno consentito il regolare e corretto adempimento delle obbligazioni assunte, fino ad indurlo, a fine 2010, a dover interrompere la suddetta attività e alla cancellazione della sua ditta, come da documentazione in atti.

Negli anni successivi, e precisamente nel periodo dal 2011 al 2014, ha lavorato in modo precario e, solo successivamente ha iniziato a lavorare con contratto a tempo indeterminato con varie imprese di Milano e della Lombardia, in posti di lavoro sempre abbastanza lontani dalla sua residenza, che hanno comportato e comportano tuttora ingenti spese di trasporto per raggiungere il posto di lavoro:

2. Il nucleo familiare dello scrivente Salvatore Romanazzi

Come da certificato di stato di famiglia, agli atti, il nucleo familiare del ricorrente è così di seguito composto :

Posizione Familiare	Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale
Capofamiglia	ROMANAZZI Salvatore	Putignano -Bari-	07/12/1974	RMNSVT74T07 H096P
Figlio Minore non convivente	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Frequenta la 5^Elem

3. IL PATRIMONIO DELL'ISTANTE

3.1 REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

I redditi dichiarati dallo scrivente (modello 730 e ultime buste paga), sono stati indicati nel ricorso introduttivo, come da documentazione in atti, e puntualmente aggiornati, sino al mese di gennaio 2018, su richiesta dell'OCC, e dallo stesso richiamati nella sua relazione allegata, Doc. A., cui ci si riporta.

3.2. Elenco dei Beni immobili:

Tipo immobile	Classe	Superficie o vani	Rendita catastale	% Proprietà	Comune	Note
A/3	2	5,5	€ 426,08	100%	Stezzano (BG)	Visura catastale

3.3. Cantina di mq. 3 , foglio 7, mappale n. 2340, sub n. 52, Cat. C/6, classe 2, rendita catastale € 37.60.

Allegata in atti la perizia redatta del CTU nominato dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bergamo.

➤ L'immobile è oggetto di esecuzione immobiliare – n.r.g.e. 1508 /2012 - Tribunale di Bergamo – l'ultimo esperimento ha portato alla vendita del bene immobile al prezzo complessivo di € 49.620,00.

Beni mobili:

A) I Beni mobili e gli effetti personali contenuti nella sua abitazione gli sono stati affidati in comodato d'uso dall'acquirente degli stessi, Sig. [REDACTED], a seguito di pignoramento mobiliare avvenuto dall'I.V.G. il 13.10.2008, come da documentazione in atti.

B) Auto di proprietà :

Descrizione	Targa	Documento	Valore di mercato
Fiat Brava	BX 168 BL del 2001	Visura PRA	€ 500,00 circa
		Totale	€ 500,00 circa

4. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME

- Di seguito vengono esposti i debiti dell'istante.

L'odierno istante dichiara di aver contratto debiti e con ragionevole certezza di poterli onorare secondo quanto convenuto, in relazione al superiore reddito percepito all'epoca, e di non aver quindi, alla stregua di ciò, posto in essere atti in frode verso i creditori, in virtù del documentato minor reddito sopraggiunto.

Fa altresì osservare che l'attuale [✓]debitoria è aumentata a dismisura nel corso degli anni, per interessi, spese, commissioni e sanzioni, e non è rappresentativa, in massima parte, dell'effettiva e reale debitoria contratta a suo tempo, ovvero oltre 10 anni or sono, e di ciò il Tribunale dovrà tenerne conto.

L'istante è esposto nei confronti dei suoi creditori per le seguenti somme, come da documentazione agli atti.

4.1. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME

Per elenco analitico dei creditori si fa riferimento e ci si riporta alla relazione aggiornata dell'OCC in atti, ALL. A, pagina n. 13, che ha indicato nella somma totale di € 389.869,93 l'importo finale della debitoria.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Lo scrivente Salvatore Romanazzi dichiara di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni in frode ai propri creditori.

6. L'INDICAZIONE DELLE CAUSE D'INDEBITAMENTO

La grave situazione di sovra indebitamento in cui si trova lo scrivente Salvatore Romanazzi, è stata determinata dai seguenti fattori, che qui di seguito si espongono brevemente.

Lo scrivente era titolare di ditta individuale che operava nel settore della lavorazione di intonaci e gesso da oltre 10 anni, che gli assicurava un buon reddito. A seguito della grave crisi che ha colpito, com'è noto, in particolare l'edilizia, settore trainante dell'economia locale, è stato costretto a chiudere l'attività, per l'insostenibilità delle spese e per carenza dei pagamenti da parte dei clienti, costituiti in massima parte da imprese di costruzione in crisi.

Negli anni successivi, e precisamente nel periodo dal 2011 al 2014, ha svolto lavori precari, solo successivamente è stato assunto a tempo indeterminato. Tutto ciò ha influito negativamente sulla situazione finanziaria creando non poche difficoltà nell'assolvimento dei propri impegni, peraltro assunti nel periodo antecedente allo scatenarsi della crisi (l'acquisto dell'immobile è avvenuto, infatti, nell'anno 2004), causando preoccupazione ed ansia all'intero nucleo familiare, costituito dalla convivente e dal figlio minore, dalla quale si è - di fatto- separato a causa degli effetti indotti della carenza di lavoro e delle difficoltà economiche conseguenti.

E' intenzione dello scrivente individuare una soluzione definitiva che vada a risanare la sua situazione debitoria complessiva, anche mediante una proposta di liquidazione del patrimonio immobiliare.

7. PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI : LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER LEGGE n. 3/2012

È stata individuata- come possibile proposta-quella della liquidazione del

patrimonio, secondo quanto previsto dall'art 14-ter e seguenti della L. 3/2012, per far fronte alla complessiva situazione debitoria. La liquidazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante ormai l'entità dell'indebitamento accumulata in rapporto alle entrate reddituali.

Per quanto riguarda i beni oggetto di liquidazione gli stessi dovranno essere oggetto di inventario e quindi di specifiche valutazioni, anche a cura dell'O.C.C., al quale spetterà il compito di provvedere a dare esecuzione alle concrete modalità di liquidazione, incamerando il corrispettivo della vendita immobiliare e mobiliare.

- La proposta presentata si basa su uno schema liquidatorio che prevede la surroga del liquidatore nella procedura esecutiva in corso nei suoi confronti, in cui il ricavato della vendita dell'immobile (al netto delle spese della procedura esecutiva) dovrà essere trasferito nella procedura da sovra indebitamento per essere poi ripartito in base alle classi creditorie.

Com'è noto la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 riproduce lo stesso impianto del fallimento, in quanto si tratta di procedura fondata sullo spossessamento del patrimonio del debitore; infatti il patrimonio viene liquidato da un apposito organo – il liquidatore appunto – per soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo, dove quest'ultimo atto viene formato secondo l'apposita procedura a contradditorio semplificato.

È una procedura con carattere di collettività, coinvolgendo tutto il patrimonio del debitore e i suoi creditori, in cui trovano attuazione i principi generali della responsabilità civile di cui agli Artt. 2740 e 2741 C.C., ossia la par condicio creditorum “,fatte salve le clausole legittime di prelazione”, che sono il pegno, l'ipoteca e i privilegi.

L'art. 14 decies della L. 3/2012 attribuisce al liquidatore la possibilità di esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare, nonché le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Se alla data del decreto di apertura della liquidazione pendono procedure esecutive, il liquidatore può sostituirsi al creditore procedente, così come avviene nel fallimento, in cui è prevista la surroga della curatela fallimentare nella procedura esecutiva in corso nei confronti del fallito il cui effetto determina, ipso iure, la sostituzione ai creditori procedenti ed il diritto di acquisire al patrimonio della procedura il ricavato delle vendite già eseguite, ai fini del suo riparto in sede fallimentare e/o liquidatoria.

Ciò determina che l'importo acquisito in virtù della procedura esecutiva sia trasposto nella massa attiva della procedura concorsuale e successivamente ripartito tra i creditori insinuati e ammessi al passivo di quella procedura, anche al fine di assicurare l'inderogabile par condicio creditorum. (in tal senso ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 25/05/2015).

7.1 LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER LEGGE 3/2012

In considerazione della situazione reddituale dello scrivente, tenuto conto della pendenza della procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 1508/12, Trib. Bergamo, si è valutata l'opportunità di utilizzare i proventi ricavati dalla vendita di tale bene per poter pagare i creditori.

Dalla vendita del compendio pignorato è stato ricavato un importo pari ad euro 49.620,00.

• **I beni che sono stati oggetto di vendita sono costituiti dai seguenti immobili**

Il bene immobile di proprietà dello scrivente, oggetto della presente proposta di liquidazione, viene di seguito descritto

➤ **Stezzano (BG)** -Via A. Zanchi,5 - appartamento posto al primo piano, composto da 2 camere da letto, cucina, bagno e accessori, identificativo catastale : foglio 7 - mapp. 2340 - sub 8, oltre ad una cantina di mq. 3 e un box di mq. 14, foglio 7, mappale n. 2340, sub 52, Ct. C/6, classe 2, rendita € 37,60.

➤ **Valore : € 86.250,00=** - valore ultima base d'asta del ~~giorno 27~~ gennaio 2017, rinvitata al 22.6.2017; aggiudicato poi ad **€ 49.620,00.**

Tipo immobile	Classe	Superficie o vani	Rendita catastale	% Proprietà	Comune	Note
A/3	1	5,5	€ 426,08	100%		Visura catastale

7.2. LA PROPOSTA

a. ELENCO CREDITI NELL'ORDINE DEI PRIVILEGI

I creditori risultano suddivisi nelle seguenti categorie e ordine di ripartizione:

- classe 1 - crediti in prededuzione: rientrano in tale classe i crediti professionali maturati dall'OCC, Dott. Nicola SODO, per l'assistenza nella

presente procedura, nonché i crediti da prevedere per la procedura esecutiva immobiliare, stimati, ad oggi, in circa € 10.000,00.

- classe 2 – crediti in privilegio: rientrano in tale classe il credito vantato da Mutuo ipotecario concesso allo scrivente da Meliorbanca SpA l'8.9.2004, che grava sull' immobile in Stezzano (BG) – Via A. Zanchi,5, Proc. Esec. Imm. R.G.E.I. n. 1508/2012, del Tribunale di Bergamo;

- classe 3 – crediti chirografari: rientrano in tale classe i crediti vantati da :

- 1) UNIPOL BANCA Spa - finanziamento ditta individuale cessata € 22.850,00;
- 2) UNICREDIT Spa - finanziamento ditta individuale cessata - € 86.099,00 ;
- 3) BANCA POP. di BERGAMO – finanziamento/scoperto c/c ditta individuale € 18.500,00 ;
- 4) DANUBIO Srl – finanziamento personale - € 5.153,59;
- 5) MB CREDIT SOLUTION Spa – finanz. Personale € 12.979,17 ;
- 6) INPS – intervento fondo di garanzia - € 16.489,35 ; (pagam. TFR ex dipendente);
- 7) AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE - € 81.783,54;
- 8) CONDOMINIO Junior - € 21.365,00 ; (spese condominiali) ;
- 9) Comune di Stezzano – imposte e tasse locali - € 642,00;
- 10) Avv. Cattalini – spese legali - € 3.098,40;
- 11) Altri € 629,88 – 8 contravvenzioni CdS).

- classe 4 – crediti tributari falcidiabili: rientrano i crediti vantati dall'Agente della Riscossione.

b. Il ricavato della vendita dei beni mobili e immobili, nonché dei pagamenti mensili di € 400,00, effettuati dallo scrivente per 6 anni, nella misura complessiva di € 28.800,00, verrà distribuito secondo il seguente ordine di preferenza:

- 1) Compenso al Professionista Delegato, in pre- deduzione ;
- 2) Compenso degli eventuali ausiliari del professionista delegato e/o incaricato dal Giudice per la valutazione del patrimonio offerto in pagamento e per le attività di liquidazione, (CTU, custode, Liquidatore, etc.), in pre- deduzione;
- 3) Spese della procedura esecutiva immobiliare rgei n.1508/12, del Tribunale di Bergamo;
- 4) Pagamento dei creditori privilegiati in ragione del ricavato dalla liquidazione dei beni;
- 5) Pagamento dei creditori chirografari, delle Agenzie Fiscali e degli Enti locali, sul residuo in parti uguali fino alla concorrenza del credito o all'esaurimento del ricavato.

Le eventuali somme residue, al termine del pagamento di tutti i Professionisti e dei Creditori, saranno, ovviamente, rimborsate al ricorrente.

8. ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER LEGGE 3/2012

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata dalla relazione di fattibilità redatta dall'OCC, Dott. Nicola SODO , ALL. A, che ha espresso parere favorevole.

In tale documento l'OCC ha confermato la sostanziale veridicità dei dati forniti, potendosi dunque dedurre la fattibilità del Piano di Liquidazione, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e la probabilità che le stesse possano concretizzarsi nell'arco della durata del Piano, 6 anni, nel rispetto e nello spirito della legge n. 3/2012 : ovvero messa a disposizione dei creditori del proprio patrimonio disponibile, quantunque esigua, costituita dalla sola somma mensile superiore a quella occorrente per vivere, ritenuta dalla legge indisponibile, rientrante nei parametri Istat della c.d. "soglia di povertà" (cfr. doc. n. 16 – All. B), cifra peraltro integrata in eccesso.

9. RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE

Il debitore si riserva, nell'interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

10. ESDEBITAZIONE EX ART 14 – TERDECIES LEGGE 3/2012


L'istante Salvatore Romanazzi, rappresenta la sua volontà di poter accedere all'istituto dell' "Esdebitazione", così come previsto e disciplinato dall'art 14 terdecies, ex legge 3/20102.

Tale norma, infatti, prevede che, sussistendo determinate condizioni, il debitore persona fisica possa essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter e ss., legge n. 3/2012.

Il ricorrente Salvatore Romanazzi, atteso quanto sopra esposto e argomentato,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta, di:

- dichiarare, ai sensi dell'art 14 *quinques*, comma 1 , l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni, ex art 14 *ter* della legge n. 3/2012;
- nominare, ai sensi dell'art 14 *quinques*, comma 2 , lett. A), un **liquidatore** per l'attuazione del piano, che potrebbe individuarsi nella persona del Dott.Nicola SODO, già nominato OCC nella procedura in oggetto, per fini di economia processuale;
- disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, l'impossibilità di iniziare o proseguire, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, nè far acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Pertanto, nello specifico, si chiede la sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. n. 1508 /12, del Tribunale di Bergamo e la sospensione della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita immobiliare;
- stabilire la forma della domanda e del decreto ritenuti più idonei;
- ordinare la conseguente trascrizione del decreto presso i competenti uffici;
- ordinare la consegna o il rilascio di beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore e la propria famiglia ad utilizzare l'immobile presso cui risiede sino all'immissione in possesso da parte dell'acquirente dello stesso, salvo diversa determinazione;
- fissare i limiti di cui all'art 14 – *ter* , comma 6 , L. n. 3/2012. 

Si producono i seguenti documenti, a completamento di quelli già depositati nel fascicolo R.G. 1871/17 di cui si chiede, all'Ill.mo Giudice, di disporre l'acquisizione nella presente istanza di liquidazione, ex art 14 *ter* legge 3/2012.

Il ricorrente chiede di essere ascoltato dal Tribunale, ove ritenuto opportuno.

Elenco documenti allegati alla presente istanza:

ALL.A - Relazione OCC Dott. Nicola SODO del 9.2.2018 ;
 ALL. B – Documenti prodotti n. 16, numerati e fascicolati.
 ALL. C - Copia Provv.to Pres. Trib. di Bergamo del 14.04.2017.

Bergamo, 22.2.2018

Romanazzi Salvatore

11

